



Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "Umberto I"

6 3 1 0 0 - A S C O L I P I C E N O

Via delle Torri, 4 - Tel. (0736) - Pres. 249063 - Segr. 258170 - Fax. 262776 - Cod. Fisc. 80003670447 - c.c.postale n. 178632

Sito internet www.itcgap.com E mail istituzionale aptd030001@istruzione.it E mail itcg.ap@tin.it Pec itcgap@pec.itcgap.com

Prot. n.9280/A02

Ascoli Piceno, 20 novembre 2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 40 COMMA 3-SEXIES DEL D.LGS. 165/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI a corredo dell'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2010/11 siglata in data 19 novembre 2010

La presente Relazione, che correda l'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2010/11 siglata in data 19 novembre 2010 e che è inviata, ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D.lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, ai Revisori dei Conti nei termini previsti dall'art. 6 comma 6 del CCNL Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006/09 per l'invio dell'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto, viene redatta nella presente forma nelle more della pubblicazione da parte del MEF degli appositi schemi così come previsto dalla circolare n. 7/10 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Essa si articola nelle voci indicate dalla predetta circolare.

1) EFFETTI ATTESI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI

L'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2010/11 siglata in data 19 novembre 2010 si prefigge, nel suo articolato normativo, il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficacia ed efficienza del servizio scolastico attraverso una organizzazione del lavoro del personale fondata su:

- la sua partecipazione e coinvolgimento nella realizzazione del POF;
- la valorizzazione delle competenze professionali;
- l'utilizzazione razionale delle risorse economiche, umane e strumentali;
- il miglioramento delle condizioni di lavoro.

In particolare, nella misura in cui, per il personale A.T.A., sono incentivate in forma di intensificazione le principali e più significative mansioni che hanno rilevanza nei confronti dell'utenza e, per il personale docente, è accantonata una cospicua quota parte destinata al successo formativo degli studenti (corsi di recupero), la predetta Ipotesi contrattuale nel garantire l'espletamento del servizio pubblico "Istruzione", soddisfa l'interesse specifico della collettività. La predetta garanzia nell'espletamento del servizio pubblico "Istruzione" discende dalla coerenza che l'Ipotesi contrattuale evidenzia con il POF a.s. 2010/11 (in quanto per la componente docenti incentiva le funzioni ivi contenute e alloca le risorse richieste per lo svolgimento dei corsi di recupero corrispondenti al numero di ore ivi indicato) e con il Piano annuale delle attività del personale A.T.A. (in quanto, come detto, ne incentiva le principali e più significative mansioni nel rapporto con l'utenza).

Gli effetti attesi dipendono dal raggiungimento degli obiettivi di ogni azione amministrativa, che l'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2010/11 siglata in data 19 novembre 2010 consente mediante l'incentivazione economica dei livelli di produttività individuale di ciascun dipendente. Infatti, la contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica non può ottemperare, né in riferimento al personale docente né in riferimento al personale A.T.A., a quanto disposto dal D.lgs. 150/09 in merito alla natura premiale e selettiva connessa all'erogazione delle risorse: i titoli II e III del D.lgs.150/09 si applicano al personale docente alla luce di Decreti MEF e MIUR non ancora emanati (con la conseguente impossibilità di valutare la performance individuale del personale docente) e, per quanto concerne il personale A.T.A., come sottolineato dalla stessa circolare 7/10 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'art. 40 comma 3 bis del D.lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui la contrattazione integrativa destina al trattamento economico collegato alla performance individuale la quota prevalente del compenso accessorio, non

risulta applicabile in quanto presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione di fonte CCNL (il cui rinnovo è stato bloccato). Ai sensi della predetta circolare 7/10, la contrattazione integrativa, relativamente all'aspetto economico, potrebbe allo stato ispirarsi solo ai principi contenuti nell'art. 17 (Titolo III) del d.lgs. 150/09 di selettività e concorsualità nella progressione di carriera e di differenziazione nel riconoscimento degli incentivi. Ma la progressione di carriera non è materia di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica né allo stato è applicabile il principio della differenziazione delle valutazioni (di cui all'art. 19 comma 2 del d.lgs. 150/09) in quanto nella scuola, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del d.lgs. 150/09, è escluso l'Organismo indipendente di valutazione, che è l'organo deputato a compilare la graduatoria delle valutazioni individuali su cui si fonda la differenziazione nel riconoscimento degli incentivi. Ciononostante, l'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2010/11 siglata in data 19 novembre 2010 garantisce la distribuzione differenziata dei fondi in relazione alla qualità e quantità dei compiti assegnati (non si verifica una distribuzione "a pioggia" delle risorse) e, soprattutto, la subordinazione del pagamento dei compensi al raggiungimento degli obiettivi di ogni azione incentivata desumibili, per quanto concerne il personale A.T.A., dal Piano di lavoro (che li individua nella tempestività e nell'efficacia di ogni azione), e, per quanto concerne il personale docente, dai provvedimenti di nomina del D.S. (che li elencano dettagliatamente). Per altro, in riferimento al personale A.T.A. gli obiettivi delle azioni incentivate, come da Piano di lavoro, corrispondono esattamente agli standard di qualità (in termini di tempestività ed efficacia) delle medesime azioni contenuti nel Piano della Performance deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 novembre 2010, sicché si può affermare che l'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2010/11 siglata in data 19 novembre 2010 recepisce il principio ispiratore del D.lgs. 150/09, perché, pur non distribuendo le risorse secondo le differenziazioni contenute nell'art. 19 comma 2 del D.lgs. 150/09, collega il pagamento dei compensi alla performance individuale (cioè, ai meriti di ciascuno nello svolgimento delle proprie mansioni) che, per altro, corrisponde al contributo da ciascuno dato alla performance dell'Istituto. Inoltre, gli obiettivi assegnati al personale docente negli ordini di servizio emanati dal D.S. corrispondono a quelli indicati nel POF e in virtù del loro raggiungimento è garantita l'attuazione delle finalità generali dell'Istituto sul piano organizzativo, educativo e didattico. In altri termini e in linea generale, il nesso compenso-raggiungimento dell'obiettivo, contenuto nell'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2010/11 siglata in data 19 novembre 2010, è destinato ad assicurare i livelli attesi di produttività individuale e collettiva.

2) RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEGGE E DI CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del CCNL Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006/09, la contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica verte sulle seguenti materie:

- a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa e modalità di utilizzazione del personale A.T.A. in relazione al piano delle attività formulato dal D.S.G.A., sentito il personale medesimo;*
- b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;*
- c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla Legge n. 83/2000;*
- d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- e) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;*

f) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Ai sensi dell'art. art. 40 comma 1 del D.lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, «*la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della legge 23 ottobre 1992 n. 421.*» Inoltre, ai sensi dell'art. 65 comma 1 del d.lgs. 150/09, «*entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva e alla legge*».

Tanto premesso, si attesta innanzitutto che l'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2010/11 siglata in data 19 novembre 2010 non ha interessato materie oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della legge 23 ottobre 1992 n. 421. Si attesta inoltre che la contrattazione integrativa, di cui all'Ipotesi siglata in data 19 novembre 2010, si è svolta sui precedenti punti c), d) e) di cui all'art. 6 comma 2 del CCNL Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006/09, che certamente non costituiscono "riserva di Legge". La contrattazione integrativa, di cui all'Ipotesi siglata in data 19 novembre 2010, si è svolta anche sui precedenti punti a), b) f) di cui all'art. 6 comma 2 del CCNL Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006/09, di cui è dubbio se costituiscano "riserva di Legge", in quanto relativi alla definizione di meri criteri e modalità nell'organizzazione degli uffici, che in senso stretto era di competenza del Dirigente Scolastico già prima delle novità introdotte dal D.lgs. 150/09 e tale rimane nell'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2010/11 siglata in data 19 novembre 2010. In ogni caso, anche se i predetti criteri e modalità fossero da ricomprendersi nella "riserva di Legge", va sottolineato come in sede di trattativa contrattuale essi sono stati presentati dal D.S. e accolti dalla Delegazione Sindacale così come sono stati presentati: la corrispondenza tra la volontà del D.S. e l'accordo con la Delegazione sindacale è espressa in ogni articolo dell'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2010/11 siglata in data 19 novembre 2010 relativo alle predette materie con la dicitura secondo la quale quanto concordato corrisponde all'autonoma volontà del Dirigente Scolastico nell'organizzazione degli uffici e che, nel caso in cui tali articoli ai sensi dell'art. 65 comma 1 del d.lgs. 150/09 siano caducati il 1 gennaio 2011, in ottemperanza dell'art. 1339 e 1419 secondo comma del C.C., egli provvederà a organizzare gli uffici in modo perfettamente corrispondente ai testi caducati.

In fede.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Arturo Verna